

di ciò stesso verte, in definitiva, su due questioni di principio interessanti; la prima, il sistema di imputazione delle somme versate dai mutuatari in conto del loro debito (e, cioè prima in conto rimborsi maturati, oppure in diminuzione capitale) e, la seconda, il tasso da adottarsi per il residuo debito, dopo la scadenza contrattuale del mutuo (e, cioè, quello contrattuale o quello legale): questioni di rilevante importanza, specie per quanto concerne la prima, che è di applicazione ormai vasta.

Tali due questioni di principio sono state risolte dal Tribunale di Genova, come si è detto, a pieno favore dell'Istituto, il che costituisce già un precedente importante in materia.

È a ritenere che la Corte d'Appello dovrebbe confermare il pronunciato dei primi giudici; tuttavia, come è facile comprendere, non è possibile a priori garantire l'esito dell'appello, anche in considerazione di qualche precedente giurisprudenziale che potrebbe influire in senso contrario alla tesi dell'Istituto, per quanto concerne il saggio d'interesse da applicarsi dopo la scadenza del contratto di mutuo (Cassazione 5 maggio 1936).

Per quanto concerne, infine, le garanzie, fa presente che, tenuto anche conto della rilevante